

Comune di CAVAGLIETTO

PARERE N. 18 DEL REVISORE SULLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCANTONAMENTO DEL FONDO A GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI -. ART. 1 COMMI 858-872 LEGGE N. 145/2018

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici di febbraio, alle ore 08.00 il Revisore dei Conti prende visione della documentazione per la redazione, e successiva trasmissione al Consiglio Comunale, del proprio parere in ordine alla verifica delle condizioni relative all'accantonamento del Fondo Garanzia dei Debiti Commerciali Scaduti

Il Revisore dei Conti

Premesso che

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al



5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre: *misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*"

- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento *"gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*;

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *"le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."*

Verificato che l'Ente presenta i seguenti dati sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali:

• Stock del debito al 31/12/2021	Euro ==
• Stock del debito al 31/12/2022	Euro 2.500,00
• Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2022	Euro 255.066,46
• Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2022	21

E che pertanto si trova nella condizione di cui alla lettera C dell'art. di cui sopra, e cioè ha un indicatore ritardo annuale pari a 21 giorni, e quindi deve prevedere a bilancio lo stanziamento pari al 2% della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

VISTO

l'allegato alla proposta di delibera che evidenzia il calcolo della somma da accantonare a titolo di fondo garanzia debiti commerciali

per quanto sopra evidenziato

Esprime parere FAVOREVOLE

Alla proposta di delibera relativa alla verifica di condizioni relative all'accantonamento del Fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti – art. 1 commi 858 – 872 L. 145/2018

Il presente verbale viene chiuso alle ore 09.05, previa redazione, lettura ed approvazione.



Revisore dei Conti
Chiara Mazzarotto